



INTESA SANPAOLO S.P.A.

Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361
Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156

Sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà 8

Capitale sociale Euro 10.368.870.930,08

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale: 00799960158

Partita I.V.A: 11991500015

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 14/10/2022-14/10/2032”
(Codice ISIN IT0005508707)

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Sistema Multilaterale di
Negoziazione ExtraMOT organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.**

Il Prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs 58/98 e successive
modifiche e accentrati presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL
CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

Milano, 13 ottobre 2022

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente documento di ammissione (il “Documento di Ammissione”) è messo a disposizione sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. (l’”Emittente”) group.intesasanpaolo.com

Il Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al regolamento del mercato ExtraMOT (il “Regolamento del Mercato ExtraMOT”) ai fini dell’ammissione alla negoziazione sul Segmento Professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT (“Segmento ExtraMOT PRO”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), delle obbligazioni (le “Obbligazioni”) di cui al prestito obbligazionario denominato “Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 14/10/2022-14/10/2032” (Codice ISIN IT0005508707) (il “Prestito Obbligazionario”). Il Documento di Ammissione non costituisce un prospetto di offerta ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il “Testo Unico della Finanza”) e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”).

Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione ivi descritta costituiscono un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari in un mercato regolamentato, così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni hanno valore nominale unitario di 200.000 euro e sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di clienti professionali e controparti qualificate come definiti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (“MIFID II”) e relativa normativa di attuazione e rientranti nella definizione di investitori qualificati di cui all’articolo 2 lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 (il “Regolamento Prospetto”). In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente a tali categorie di soggetti.

L’offerta di Obbligazioni rientra pertanto nel novero delle operazioni non soggette all’obbligo di pubblicazione di un prospetto in ragione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) e c) del Regolamento Prospetto.

La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere, e non è stata, autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “Consob”) ai sensi del Regolamento Prospetto o di qualsiasi altra norma o regolamento in materia (ivi inclusi gli articoli 94 e ss. e 113 e ss. del Testo Unico della Finanza).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta o l’invito ad offrire o l’attività promozionale non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”). Di conseguenza le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o comunque ad alcun soggetto che sia o agisca per conto o a beneficio di United States Persons.

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall’Italia. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Pertanto, ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l’esistenza di tali normative e restrizioni in materia ed osservare tali restrizioni.

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

INDICE

1. DEFINIZIONI E GLOSSARIO	pag. 4
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI	pag. 8
3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI	pag. 16
3.1 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO <i>“Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 14/10/2022-14/10/2032”</i> <i>(Codice ISIN IT0005508707)</i>	pag. 17
4. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITA’	pag. 23
4.1 <i>Mercato di negoziazione</i>	
4.2 <i>Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario</i>	

1. DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

Qualsiasi riferimento a una legge, regolamento o altra disposizione normativa, salvo quando diversamente specificato, deve intendersi come riferito a una legge, regolamento o altra disposizione normativa come successivamente modificata e integrata.

Agente per il Calcolo	Il soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse. Tale soggetto sarà Intesa Sanpaolo S.p.A.
Autorità	Le autorità di risoluzione designate da uno stato membro dell'UE abilitate ad applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione di cui alla Direttiva 2014/59/UE e alle relative disposizioni attuative.
BMR o Regolamento Benchmark	Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
BRRD2	Direttiva (EU) 2019/879 che ha modificato la Direttiva
Direttiva	Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (<i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Collocatore	Le banche e gli altri intermediari autorizzati che collocano le Obbligazioni.
Commissioni di Collocamento	Le commissioni corrisposte dall'Emittente ai Collocatori quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta sul mercato primario delle Obbligazioni.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Data di Godimento	La data a partire dalla quale le Obbligazioni maturano il diritto al pagamento degli interessi nonché all'esercizio dei diritti ad essi collegati.
Data di Scadenza	La data in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Emittente	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Evento Regolamentare	In conformità alle previsioni degli artt. 77 e 78, comma 4 del CRR, una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore a condizione che (a) la competente autorità consideri tale variazione sufficientemente certa e (b) l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione della competente autorità, che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Godimento
Evento Fiscale	In conformità alle previsioni degli artt. 77 e 78, comma 4 del CRR, una variazione nel regime fiscale applicabile alle Obbligazioni che l'Emittente dimostra, con piena soddisfazione della competente autorità, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile alla Data di Godimento
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un consorzio di diritto privato tra banche, avente lo scopo di garantire i depositanti. Alla luce della normativa nazionale vigente alla data di pubblicazione del Documento di Ammissione, il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria della banca.
Giorno Lavorativo	Qualunque giorno in cui il Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2 *) è operativo. * TARGET2 (the second-generation Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System): sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali della UE hanno realizzato per la gestione dei pagamenti d'importo

	rilevante. Il sistema si basa su una piattaforma unica condivisa.
Gruppo Intesa Sanpaolo o Gruppo	Intesa Sanpaolo S.p.A. e le società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate, secondo le previsioni del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Clients Professionali e Controparti Qualificate	I clienti professionali e le controparti qualificate, ciascuno come definito ai sensi della “MIFID II”.
Investitori Qualificati	I Clienti Professionali e le Controparti Qualificate come sopra individuati.
Mercato ExtraMOT	Il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni gestito dalla Borsa Italiana.
MIFID II	La Direttiva 2014/65/UE come modificata e la relativa normativa di attuazione.
Monte Titoli S.p.A.	Monte Titoli S.p.A. , con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Obbligazioni o Titoli	Le obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario denominato “ <i>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 14/10/2022-14/10/2032</i> ” (Codice ISIN IT0005508707).
Obbligazionisti	I titolari delle Obbligazioni
Parametro di Riferimento	Il tasso EURIBOR tre mesi, rilevato a cura di EMMI (European Money Markets Institute – l’“amministratore dell’indice” o altro soggetto che dovesse sostituirlo in futuro) e pubblicato alla pagina “EURIBOR01” del circuito Refinitiv (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla).
Prestito o Prestito Obbligazionario	Il prestito obbligazionario denominato “ <i>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 14/10/2022-14/10/2032</i> ” (Codice ISIN IT0005508707).
Prezzo di Emissione	Il prezzo al quale le Obbligazioni vengono emesse ed indicato nel Regolamento
Regolamento del Mercato ExtraMOT	Il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).
Regolamento, o Regolamento del Prestito, o	Il regolamento del Prestito Obbligazionario denominato “ <i>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 14/10/2022-14/10/2032</i> ” (Codice ISIN

Regolamento del Prestito Obbligazionario	<i>IT0005508707</i>) incluso nel presente Documento di Ammissione.
Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.
Regolamento Prospetto	Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.
Regolamento Emittenti	Regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato
Segmento ExtraMOT PRO	Il segmento del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali così come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
Testo Unico della Finanza o TUF	Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni presentano gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni subordinate Tier 2 che i potenziali investitori devono considerare nel decidere se investire o meno nelle Obbligazioni medesime.

Si invitano, pertanto, i potenziali investitori a valutare i fattori di rischio descritti di seguito nonché tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione anche con l'ausilio dei propri consulenti legali, fiscali e finanziari, prima di assumere qualsiasi decisione di investimento nelle Obbligazioni e al fine di un miglior apprezzamento delle stesse.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

2.1 Fattori di rischio connessi alla natura delle Obbligazioni

2.1.1 Rischio correlato alla subordinazione dei Titoli

Le Obbligazioni costituiscono “passività subordinate” Tier 2 dell'Emittente. Pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi residui saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni subordinate. In tali casi, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – le Obbligazioni. L'investitore potrebbe pertanto incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

Ai sensi dell'art. 91, 1-bis. c-ter) del Dlgs 385/1993 (“TUB”), come modificato dal Dlgs 193/2021 di recepimento nella normativa italiana della Direttiva (EU) 2019/879 (“BRRD2”), i crediti subordinati (ivi inclusi quelli vantati dai titolari delle Obbligazioni), quando non sono computabili nei fondi propri, sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti vantati dai titolari delle obbligazioni senior non-preferred e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.

Alla luce di questa nuova disposizione, se in futuro alcune passività subordinate Tier 2 dell'Emittente dovessero cessare di essere computate nei fondi propri, le stesse sarebbero soddisfatte con priorità rispetto al resto delle passività subordinate Tier 2 e, nel caso di una liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, quest'ultimo sarebbe, tra l'altro, tenuto a pagare i propri creditori subordinati, i cui crediti derivano da passività che non sono più computabili, in tutto o in parte, come fondi propri, per intero prima che possa effettuare qualsiasi pagamento relativo alle Obbligazioni.

Per una descrizione completa delle caratteristiche delle Obbligazioni si veda l'art. 9 del Regolamento (“Subordinazione del prestito”).

2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti previsti dalla Direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

In caso di applicazione delle misure previste dai D. Lgs. n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la “Direttiva”), il rimborso del capitale potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

In particolare, tale disciplina individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi di una banca.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "*bail-in*" (salvataggio interno) ossia il potere di ridurre, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di convertire in titoli di capitale, il valore nominale delle obbligazioni anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. La Direttiva prevede relativamente alle obbligazioni subordinate che nei casi in cui la banca si trovi al cd. “punto di insostenibilità economica” e prima che sia avviata qualsiasi altra misura di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare, senza indugio, il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

L’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, l’Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, nel caso in cui l’Emittente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall’avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il “*bail-in*”). Inoltre, nel caso di applicazione del “*bail-in*”, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- i. cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- ii. cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- iii. cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo.

Il “*bail-in*” si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni, fermo restando il principio che nessun creditore debba subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il “*bail-in*” si applica secondo l’ordine seguente:

- 1) Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni);
- 2) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) e di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2);
- 3) gli altri debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- 4) i debiti chirografari di secondo livello (c.d. obbligazioni *senior non-preferred*);
- 5) le restanti passività della banca non assistite da garanzia e le altre obbligazioni non subordinate (*senior*) e non garantite della banca;
- 6) i depositi per gli importi eccedenti i 100.000 € per depositante.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le obbligazioni, modificarne la scadenza, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Non appena informato dall’Autorità della data di efficacia della riduzione o conversione in azioni ovvero della misura del *bail-in* con riferimento alle Obbligazioni, l’Emittente la comunicherà senza ritardo ai portatori delle Obbligazioni ai sensi dell’art. 18 – Varie del

Regolamento. Ogni eventuale ritardo o mancata comunicazione da parte dell'Emittente non avrà comunque effetti sulla validità ed efficacia delle suddette misure intraprese dall'Autorità con riferimento alle Obbligazioni.

2.1.3 Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento Regolamentare o Fiscale

Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, per intero, nel caso di un Evento Regolamentare, e per intero od in parte nel caso di un Evento Fiscale, come definiti all'interno del Regolamento, in conformità alle previsioni degli articoli 77 e 78, comma 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento come successivamente modificato e integrato (il "CRR").

Ai sensi di quanto previsto nelle applicabili disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali, il rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell'Emittente è in ogni caso soggetto ad autorizzazione da parte della competente autorità su istanza dell'Emittente.

In presenza delle condizioni previste dalla pertinente normativa, ed ottenuta la prescritta autorizzazione da parte della competente autorità, il rimborso anticipato delle Obbligazioni verrà comunicato agli Obbligazionisti con le modalità previste all'articolo 18 – Varie del Regolamento.

Nel caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni non vi sarà alcuna garanzia che i portatori delle Obbligazioni saranno in grado di reinvestire i ricavi del rimborso ad un tasso di interesse almeno pari a quello delle Obbligazioni che sono state anticipatamente rimborsate.

2.1.4 Rischio di credito per l'investitore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente sia dichiarato insolvente e quindi non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento.

L'investitore è inoltre esposto al rischio che l'Emittente che sia in dissesto o a rischio di dissesto venga sottoposto alle misure previste dalla Direttiva. Al riguardo, si fa rinvio al precedente paragrafo 2.1.2 "*Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti previsti dalla Direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi*".

2.1.5 Rischio connesso all'assenza di garanzie specifiche di pagamento

I Titoli sono obbligazioni dell'Emittente non garantite.

I Titoli non saranno assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non sono previste garanzie ovvero impegni di terzi per assicurare il buon esito dei pagamenti dovuti in base ai Titoli sia con riferimento al rimborso del capitale sia al pagamento degli interessi previsti.

2.2 Fattori di rischio relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo potrebbe essere influenzato da diversi elementi, tra i quali:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato (si veda il "*Rischio di tasso*");

- caratteristiche del mercato in cui i Titoli verranno negoziati (si veda il “*Rischio di liquidità*”);
- variazioni del merito creditizio dell’Emittente (si veda il “*Rischio correlato al deterioramento del merito di credito dell’Emittente*”);
- commissioni incluse nel Prezzo di Emissione (si veda il “*Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione*”);
- eventi economici, finanziari, normativi, politici, militari, terroristici, emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale o eventi di qualsiasi altra natura che esercitino un’influenza sui mercati dei capitali.

Tali elementi potrebbero determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni rispetto al Prezzo di Emissione delle stesse. Ne deriva che, nel caso in cui l’investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, lo stesso potrebbe subire una perdita in conto capitale. Inoltre, i suddetti fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente.

2.2.1 Rischio di tasso

L’investimento nei Titoli espone al rischio di variazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari.

In generale, l’andamento del prezzo di mercato delle Obbligazioni è inversamente proporzionale all’andamento dei tassi di interesse: nello specifico, a fronte di una riduzione dei tassi di interesse, ci si attende un rialzo del prezzo di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere i Titoli prima della scadenza, il prezzo di mercato potrebbe risultare anche inferiore al prezzo di sottoscrizione dei Titoli.

Il “rischio di tasso” è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli dei tassi di interesse che riducono il prezzo di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Riferimento. Variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relative all’andamento del Parametro di Riferimento potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo dei Titoli.

2.2.2 Rischio di liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta. Il rischio di liquidità si riferisce quindi alla eventuale difficoltà di trovare tempestiva ed adeguata contropartita nel caso di disinvestimento dei Titoli prima della scadenza, essendo l’investitore esposto al rischio di dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), con la conseguenza di eventuali perdite in conto capitale.

Il disinvestimento dei Titoli prima della scadenza espone quindi l’investitore al rischio di subire perdite in conto capitale in quanto l’eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al Prezzo di Emissione dei Titoli per l’effetto non solo della presenza di commissioni (si veda il “*Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione*”) ma anche

dell'ampiezza dello spread di mercato, intesa come la differenza tra i prezzi di acquisto ed i prezzi di vendita delle Obbligazioni.

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'articolo 224.6 del Regolamento del Mercato ExtraMOT.

I prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni saranno conoscibili secondo le regole proprie della sede di negoziazione.

Intesa Sanpaolo opererà in qualità di "specialista" sul Mercato ExtraMOT con le modalità individuate dal Regolamento del Mercato ExtraMOT ed in conformità ai limiti e alle condizioni tempo per tempo vigenti, come da regolamento del mercato in parola, con riferimento al ruolo di operatore specialista in generale.

Tuttavia, l'ammissione alla negoziazione sul Mercato ExtraMOT non costituisce garanzia di un adeguato livello di liquidità.

Inoltre, nel rispetto dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014, l'Emittente ha la facoltà di acquistare le Obbligazioni entro il limite di uno specifico importo, predeterminato dalle autorità competenti, che non può essere superiore al minore dei seguenti importi: (i) 10% dell'importo complessivo dell'emissione, oppure (ii) 3% dell'importo totale degli strumenti di capitale di classe 2 in essere.

La presenza di tale vincolo sull'ammontare massimo detenibile dall'Emittente a seguito del riacquisto potrebbe comportare ulteriori problemi di liquidità per l'investitore.

2.2.3 Rischio correlato al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Un peggioramento attuale o prospettico della situazione economica e finanziaria dell'Emittente si riflette sul merito creditizio dello stesso, espresso anche dai giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente, e può influire quindi negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

I *rating* attribuiti al debito dell'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Titoli. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire negativamente sul prezzo di mercato dei Titoli stessi. Tuttavia, poiché il rendimento dei Titoli dipende da una serie di fattori e non solo dalla capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto ai Titoli, un miglioramento dei *rating* dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati ai Titoli.

2.2.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione dei Titoli include le commissioni corrisposte ai Collocatori dall'Emittente.

Tuttavia tali commissioni, mentre costituiscono una componente del Prezzo di Emissione, non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione.

Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo all'emissione), il prezzo di vendita potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione.

2.3 Fattori di rischio connessi ai conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione dei Titoli hanno, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, sussistono situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione, quali quelle indicate di seguito.

2.3.1 Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo

In relazione al calcolo delle cedole, l'Emittente opera quale Agente per il Calcolo.

Tale coincidenza di ruoli (Emittente e Agente per il Calcolo) determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

2.3.2 Rischio connesso alla successiva operatività sul mercato secondario

Le Obbligazioni saranno negoziate sul Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Intesa Sanpaolo svolgerà il ruolo di operatore specialista nel suddetto mercato.

2.4 Fattori di rischio correlati alle caratteristiche delle Obbligazioni

2.4.1 Rischio di indicizzazione delle Obbligazioni

Poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende, in parte, dall'andamento di un Parametro di Riferimento, ad un eventuale andamento decrescente del valore del Parametro di Riferimento anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente.

E' possibile che il valore del Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero; in questo caso, l'investitore percepirebbe interessi commisurati al margine positivo previsto dalla formula di calcolo degli interessi.

E' altresì possibile che il valore del Parametro di Riferimento possa assumere un valore negativo; in questo caso, l'investitore percepirebbe interessi commisurati al margine positivo, previsto dalla formula di calcolo degli interessi, decurtato di tale valore negativo.

E' possibile anche che il valore negativo del Parametro di Riferimento sia uguale o maggiore del margine positivo previsto dalla formula di calcolo degli interessi. In questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse. In nessun caso, comunque, il tasso delle cedole potrà essere inferiore a zero.

2.4.2. Rischio connesso alla riforma dei "benchmark"

Le Obbligazioni hanno come Parametro di Riferimento l'EURIBOR. Tale indice, insieme ad altri indici qualificati come indici di riferimento (c.d. "*benchmarks*") sono stati negli ultimi anni oggetto di una serie di riforme (tuttora in corso di implementazione) al fine di adeguarli a quanto previsto dal Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Regolamento Benchmark" o "BMR"). Queste riforme potrebbero far sì che gli indici di riferimento abbiano una performance diversa da quella avuta in passato, scompaiano o abbiano altre conseguenze che non possono essere previste e che

potrebbero avere un impatto significativo sugli strumenti finanziari ad essi collegati e quindi anche sul valore delle Obbligazioni.

Il Regolamento Benchmark concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento prevedendo, tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) da parte di emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Regolamento Benchmark potrebbe avere un impatto significativo sugli strumenti finanziari collegati ad un benchmark in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice dovessero essere modificati per rispettare i requisiti previsti dal Regolamento Benchmark. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark.

2.4.3 Rischio di eventi di turbativa e/o eventi straordinari riguardanti il Parametro di Riferimento

Nell'ipotesi di non disponibilità del Parametro di Riferimento sia essa temporanea ovvero definitiva sono previste particolari modalità di determinazione dello stesso e quindi degli interessi a cura dell'Agente per il Calcolo.

Le modalità di determinazione del tasso da applicare nel caso di non disponibilità del Parametro di Riferimento sono riportate nell'articolo 7 "*Interessi*" del Regolamento del Prestito. Qualsiasi determinazione da parte dell'Agente per il Calcolo o di un soggetto da questo designato sarà definitiva e vincolante per i portatori dei Titoli.

2.4.4 Rischio correlato all'assenza di *rating* dei Titoli

Per i Titoli oggetto del Documento di Ammissione non è prevista la richiesta di *rating* da parte dell'Emittente. In assenza dell'assegnazione di un *rating* alle Obbligazioni, non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della loro rischiosità.

2.4.5 Rischio correlato all'assenza di informazioni successive all'emissione dei Titoli

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione dei Titoli, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni e all'andamento del Parametro di Riferimento. Le modalità con le quali possono essere ottenute informazioni sull'andamento del Parametro di Riferimento sono riportate nell'articolo 7 "*Interessi*" del Regolamento del Prestito.

2.5 Ulteriori Fattori di Rischio

2.5.1 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

L'investitore è soggetto al rischio che il regime fiscale applicabile ai Titoli alla data del presente Documento di Ammissione possa mutare nel corso della vita dei Titoli stessi.

Non è possibile prevedere se il regime fiscale vigente alla data del presente Documento di Ammissione potrà subire eventuali modifiche durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti calcolati con riferimento a tale regime fiscale possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai Titoli alle varie date di pagamento.

Sono a carico dei portatori dei Titoli le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano i Titoli e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Di conseguenza, qualora trattenute si rendano necessarie in seguito a modifiche del regime fiscale applicabile, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo ai Titoli. L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative si verificheranno entro la Data di Scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere.

In nessun caso potrà essere decisa alcuna trattenuta a discrezione dell'Emittente.

Il regime fiscale vigente alla data di emissione delle Obbligazioni è riportato nell'articolo 13 "*Regime fiscale*" del Regolamento del Prestito, fermo restando che il descritto regime fiscale rimane soggetto a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito il regolamento del Prestito Obbligazionario contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni oggetto del presente Documento di Ammissione.

*** ** *

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 14/10/2022- 14/10/2032
CODICE ISIN IT0005508707

Governance dei prodotti ai sensi della MIFID II /mercato di riferimento costituito solo da clienti professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto da parte di Intesa Sanpaolo in qualità di *manufacturer*, la valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni ha condotto alle seguenti conclusioni: (i) le Obbligazioni hanno come mercato di riferimento solo i clienti professionali e le controparti qualificate, ciascuno come definito ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (come modificata e della relativa normativa di attuazione, “**MiFID II**”) e (ii) tutte le strategie di distribuzione delle Obbligazioni a clienti professionali e controparti qualificate sono appropriate. Chiunque intenda successivamente offrire, vendere o raccomandare le Obbligazioni (un “**distributore**”) dovrà tenere presente la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*; tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l’obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*) e di stabilire appropriate strategie di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

Articolo 1 - Importo e titoli

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina l’emissione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. (l’**Emittente**) di un prestito del valore nominale di massimi euro 700.000.000 costituito da un massimo di n. 3.500 obbligazioni del valore nominale di euro 200.000 cadauna non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore (le “**Obbligazioni**” o i “**Titoli**”). Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. I Titoli saranno integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) ed assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (il “**TUF**”) e della normativa regolamentare di attuazione. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E’ fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del loro valore nominale.

Articolo 3 – Durata e Data di Scadenza

Il prestito è emesso il 14 ottobre 2022 (“**Data di Emissione**”) e ha durata sino al 14 ottobre 2032 (“**Data di Scadenza**”).

Articolo 4 – Rimborso

Le Obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione il 14 ottobre 2032 mediante il rimborso del capitale alla pari e da tale data cesseranno di fruttare interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

Tuttavia le Obbligazioni potranno essere rimborsate alla pari anticipatamente dall’Emittente, per intero, nel caso di un Evento Regolamentare, e per intero od in parte nel caso di un Evento Fiscale,

come di seguito definiti, in conformità alle previsioni degli artt. 77 e 78, comma 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento come successivamente modificato e integrato (il “**CRR**”) ed in particolare, nel caso in cui:

(i) esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l’esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore a condizione che (a) la competente autorità consideri tale variazione sufficientemente certa e (b) l’Emittente dimostri, con piena soddisfazione della competente autorità, che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione (“Evento Regolamentare”), o

(ii) esista una variazione nel regime fiscale applicabile a tali Obbligazioni che l’Emittente dimostra, con piena soddisfazione della competente autorità, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione (“Evento Fiscale”).

Ai sensi di quanto previsto nelle applicabili disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali, il rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell’Emittente è in ogni caso soggetto ad autorizzazione da parte della competente autorità su istanza dell’Emittente.

In presenza delle condizioni previste dalla pertinente normativa, ed ottenuta la prescritta autorizzazione da parte della competente autorità, il rimborso anticipato delle Obbligazioni verrà comunicato agli Obbligazionisti nelle forme e con le modalità previste all’articolo 18 – Varie del presente Regolamento. In caso di applicazione delle misure previste dai D.Lgs. n. 180 e 181 del 16/11/2015 attuativi della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la “**Direttiva**”), il rimborso del capitale potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

In particolare, tale disciplina individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi di una banca.

A prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente, in caso di dissesto o rischio di dissesto di quest’ultimo, le Autorità hanno facoltà di ridurre o convertire in azioni gli strumenti di capitale (tra i quali rientrano le Obbligazioni) quando ciò consente di rimediare al caso di dissesto o rischio di dissesto, ovvero, nell’ambito della procedura di risoluzione, di applicare lo strumento del “*bail-in*”, con effetti equivalenti.

In caso di “*bail-in*” le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo.

Il “*bail-in*” si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni, fermo restando il principio che nessun creditore debba subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il “*bail-in*” si applica secondo l’ordine seguente:

- 1) Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni);
- 2) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) e di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2);
- 3) gli altri debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- 4) i debiti chirografari di secondo livello (cd. obbligazioni *senior non-preferred*);
- 5) le restanti passività della banca non assistite da garanzia e le altre obbligazioni non subordinate (*senior*) e non garantite della banca;

6) i depositi per gli importi eccedenti i 100.000 euro per depositante.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le obbligazioni, modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Non appena informato dall'Autorità della data di efficacia della riduzione o conversione in azioni ovvero della misura del *bail in* con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente la comunicherà senza ritardo ai portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 18 – Varie del presente Regolamento. Ogni eventuale ritardo o mancata comunicazione da parte dell'Emittente non avrà comunque effetti sulla validità ed efficacia delle suddette misure intraprese dall'Autorità con riferimento alle Obbligazioni.

Articolo 5 - Riacquisto

Le Obbligazioni potranno altresì essere riacquistate dall'Emittente, previa autorizzazione della competente autorità, in conformità alle previsioni degli artt. 77 e 78 del CRR.

Articolo 6 - Godimento

Il prestito obbligazionario ha godimento il 14 ottobre 2022 (“**Data di Godimento**”).

Articolo 7 – Interessi

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi lordi pagabili in rate trimestrali posticipate scadenti in data 14 gennaio, 14 aprile, 14 luglio e 14 ottobre di ogni anno a partire dal 14 gennaio 2023 e fino alla scadenza del titolo, che saranno determinati sulla base di un tasso annuo pari a EURIBOR 3 mesi + 4,15%. Il tasso così ottenuto sarà computato su base trimestrale utilizzando la convenzione di calcolo “Actual/Actual (ICMA) unadjusted”.

Il tasso EURIBOR 3 mesi è il tasso rilevato a cura di EMMI (European Money Markets Institute – l’**“amministratore dell’indice”** o altro soggetto che dovesse sostituirlo in futuro) e pubblicato alla pagina “EURIBOR01” del circuito Refinitiv (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) il quarto Giorno Lavorativo immediatamente precedente la data di godimento di ciascuna cedola trimestrale.

Per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2¹ è operativo.

Informazioni sul tasso EURIBOR possono essere ottenute attraverso la consultazione del sito internet dell’amministratore dell’indice (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell’EURIBOR).

Nel caso di modifica della formula e/o della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell’EURIBOR secondo le modalità in essere alla data di emissione, verrà utilizzato l’EURIBOR secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell’8 giugno 2016 (“**BMR**”).

Se il tasso EURIBOR 3 mesi non fosse rilevabile nel giorno previsto per qualsiasi motivo (non imputabile all’Emittente), al fine di determinare gli interessi verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente al giorno di rilevazione originariamente previsto.

Se tale evento perdurerà anche per la determinazione degli interessi successivi, per tali interessi il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell’Emittente, secondo la prevalente prassi di mercato.

Ove invece l’EURIBOR, anche in linea con quanto previsto dall’art.23 ter, comma 2, del BMR, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell’autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell’amministratore o dell’autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà

¹ TARGET2 (THE SECOND-GENERATION TRANS-EUROPEAN AUTOMATED REAL-TIME GROSS SETTLEMENT EXPRESS TRANSFER SYSTEM): SISTEMA DI REGOLAMENTO LORDO IN TEMPO REALE CHE LE BANCHE CENTRALI DELLA UE HANNO REALIZZATO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI D'IMPORTO RILEVANTE. IL SISTEMA SI BASA SU UNA PIATTAFORMA UNICA CONDIVISA.

utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, il Tasso Alternativo. Per Tasso Alternativo si intende il tasso (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice).

In mancanza delle summenzionate raccomandazioni/designazioni il Tasso Alternativo sarà il tasso individuato da Intesa Sanpaolo (o da un soggetto terzo da questa nominato che abbia le competenze necessarie per svolgere questo ruolo) tenendo in considerazione le indicazioni che saranno desumibili dalla prassi di mercato.

Il Tasso Alternativo determinato come sopra descritto, sarà pertanto utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti e l'Agente di Calcolo effettuerà tutte le determinazioni e rettifiche necessarie ai fini di tale sostituzione.

Qualora non fosse comunque possibile determinare il Tasso Alternativo con le modalità sopra descritte entro 14 Giorni Lavorativi antecedenti la data di godimento di ciascuna cedola, il tasso applicato sarà quello adottato per il periodo di interesse immediatamente precedente a quello in cui è cessata la fornitura del tasso EURIBOR.

Il Tasso Alternativo e qualsiasi determinazione ad esso relativa sarà comunicato agli Obbligazionisti nelle forme e con le modalità di cui all'art. 18-Varie del presente Regolamento.

Gli interessi saranno corrisposti con le modalità sopra descritte, fatta sempre salva l'eventuale applicazione della Direttiva e in particolare il meccanismo del "*bail-in*", ove applicabile.

Articolo 8 – Pagamento degli interessi e rimborso del capitale

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite Monte Titoli presso gli sportelli degli intermediari autorizzati.

Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo.

Articolo 9 – Subordinazione del prestito

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), articoli 62, 63 e 77 del CRR e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri), e relativi aggiornamenti.

Fatto salvo quanto indicato all'articolo 4 in merito all'applicazione del "*bail-in*" e degli altri strumenti previsti dalla Direttiva, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito, per capitale ed interessi, relativo alle Obbligazioni di cui al presente prestito sarà rimborsato i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni; ii) di pari passo con i titolari di tutti gli strumenti finanziari dell'Emittente aventi pari grado di subordinazione e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; iii) in ogni caso con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente e agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente. Ai sensi dell'art. 91, 1-bis. c-ter) del Dlgs 385/1993 ("TUB"), come modificato dal Dlgs 193/2021 di recepimento nella normativa italiana della Direttiva (EU) 2019/879 ("BRRD2"), i crediti subordinati (ivi inclusi quelli vantati dai titolari delle Obbligazioni) quando non sono computabili nei fondi propri, sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti vantati dai titolari

delle obbligazioni senior non-preferred e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.

Per tutta la durata del presente prestito e nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal prestito medesimo, per capitale ed interessi, ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente, che abbiano l'effetto di aumentare il rango del credito in relazione alle Obbligazioni. Le Obbligazioni non attribuiscono agli Obbligazionisti il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

Articolo 11 - Garanzia

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, fatto salvo quanto previsto rispettivamente dai precedenti artt. 4, 7 e 9, sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

Il rimborso dei Titoli non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 12 - Commissioni incluse nel Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione include commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente al collocatore, quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta sul mercato primario delle Obbligazioni, pari a 2,376% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.

Articolo 13 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 - Restrizioni alla sottoscrizione, trasferibilità, circolazione e ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di clienti professionali e controparti qualificate come definite ai sensi della MIFID II. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente a tali categorie di soggetti.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o l'invito ad offrire o l'attività promozionale non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Di conseguenza le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o

negli Altri Paesi o comunque ad alcun soggetto che sia o agisca per conto o a beneficio di United States Persons.

Le Obbligazioni sono emesse in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell'articolo 1.4 lett. a) e c) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**").

L'Emittente presenterà presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'articolo 224.6 del Regolamento del Mercato ExtraMOT.

Articolo 15 - Organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti.

Articolo 16 – Legge applicabile e Foro competente

I Titoli sono emessi in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana.

Per le controversie relative ai Titoli e/o al Regolamento sarà competente il Foro di Torino, o in alternativa il Foro di Milano. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Torino o Milano non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto dell'obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Articolo 17 – Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo sarà l'Emittente il quale nell'esercizio di tale attività determinerà il tasso di interesse, l'importo di ciascuna cedola ed effettuerà ogni altra attività connessa.

Articolo 18 – Varie

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta dell'Emittente ovvero sul sito internet dell'Emittente.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale pro tempore dell'Emittente.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione delle Obbligazioni, ciascun Obbligazionista accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 18.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITA'

4.1 Mercato di negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'articolo 224.6 del Regolamento del Mercato ExtraMOT.

Intesa Sanpaolo opererà in qualità di "specialista" sul Mercato ExtraMOT con le modalità individuate dal Regolamento del Mercato ExtraMOT ed in conformità ai limiti e alle condizioni tempo per tempo vigenti, come da regolamento del mercato in parola, con riferimento al ruolo di operatore specialista in generale.

4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano).